

# Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Parlamentari con domicilio all'estero)

*Progetto*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 12 novembre 2010<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 3 dicembre 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988<sup>3</sup> concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

*Art. 4 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

*Art. 6 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

### II

La Conferenza di coordinamento fissa la data dell'entrata in vigore.

1 FF 2010 7761

2 FF 2010 7767

3 RS 171.211

